

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Maurizio Agustoni "Ridurre le perdite fiscali su contribuenti non domiciliati o morosi"

del 18 giugno 2018

I. Premessa: la mozione Bassi

Il 4 novembre 2013 l'allora deputato Lorenzo Bassi ha presentato la mozione "Richiesta di liberazione degli incarti sospesi".

La proposta consisteva sostanzialmente nell'emissione di notifiche di tassazione sulla base dei dati forniti dal contribuente, riservata la possibilità di riaprire in seguito gli incarti fiscali se si fosse verificata in seguito la presenza di dati incompleti o inesatti.

La proposta veniva giustificata con la necessità di velocizzare le pratiche fiscali e di consentire agli enti pubblici di incassare liquidità.

II. Il Rapporto del Consiglio di Stato

Poco meno di quattro anni dopo, il 19 settembre 2017, Il Consiglio di Stato ha presentato il suo rapporto in merito alla mozione.

In tale contesto il Consiglio di Stato ha pure risposto a un'interrogazione del 7 giugno 2017 del deputato Franco Celio intitolata "Imposte notificate in ritardo, quali rimedi?".

Il Consiglio di Stato, in tale rapporto, ha evidenziato come nel periodo 2006-2015 la percentuale di incarti evasi sul carico totale relativo alle persone fisiche sia stata in media del 70-80% l'anno, mentre per le persone giuridiche tale percentuale è stata del 30-40%.

Il Consiglio di Stato ha indicato di avere modificato alcune prassi che dovrebbero consentire di migliorare la situazione (approccio basato sull'analisi dei rischi, ecc.), ma che *«il vero salto di qualità sarà realizzato una volta rinnovati gli strumenti informatici e di supporto. Ciò avverrà nel 2018 con la messa in produzione del programma eDossier per il settore delle persone fisiche e a partire dal 2019 per le persone giuridiche»*.

La mozione è stata ritenuta evasa tacitamente in occasione della seduta del Gran Consiglio del 6 novembre 2017.

III. La proposta

Il rinnovamento degli strumenti informatici consentirà probabilmente una velocizzazione delle pratiche; resta comunque il fatto che questo processo prenderà tempo e che nel frattempo il Cantone e i Comuni sono confrontati con il rischio di perdere importanti introiti fiscali.

Diversi Comuni segnalano in particolare il problema di contribuenti senza particolari legami con il territorio che si stabiliscono in Ticino, rifiutano di pagare gli acconti che vengono richiesti dalle amministrazioni comunali e partono dal Ticino prima che sia stata emessa una notifica di tassazione, senza lasciare beni particolari su cui eventualmente il Comune potrebbe agire in esecuzione del proprio credito fiscale.

La perdita per gli enti locali è difficilmente quantificabile, ma verosimilmente si tratta complessivamente di importi nell'ordine di milioni di franchi.

I sottoscritti ritengono quindi che - al di là dei miglioramenti informatici per velocizzare la procedura di accertamento - occorra introdurre degli strumenti che consentano di limitare il rischio di vedersi sfuggire importi fiscali da parte di contribuenti "morosi" o senza legami con il Ticino.

La possibilità di anticipare la scadenza delle imposte nel caso di contribuenti che si apprestano a lasciare la Svizzera (art. 240 cpv. 5 Legge tributaria) è uno strumento certamente interessante, ma che può rivelarsi tardivo; in alcuni casi è certamente preferibile giocare d'anticipo.

Oggi è data la possibilità di chiedere il pagamento di acconti, ma l'autorità non ha la possibilità di riscuotere il pagamento perché l'importo viene considerato esigibile solo con la notifica di tassazione. L'unico strumento dissuasivo è l'interesse di ritardo imposto a chi non ha pagato importi che in seguito si rivelano dovuti (art. 243 LT); in presenza di contribuenti che già prendono in considerazione di sottrarsi al fisco questo elemento ha tuttavia una portata molto limitata.

I sottoscritti ritengono quindi di introdurre la possibilità di esigere il pagamento degli acconti nei confronti di categorie di contribuenti con un legame flebile con il Cantone oppure che sono già in debito con l'erario cantonale.

La possibilità di esigere acconti è già stata confermata dal Tribunale federale (sentenza del 29 gennaio 2009, inc. n. 2C_546/2008).

In proposito si potrebbe applicare per analogia la disciplina dell'art. 231 LT secondo cui *«la Camera di diritto tributario può esigere dal ricorrente non dimorante in Ticino o in mora con il pagamento di pubblici tributi cantonali il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le tasse di giustizia e le spese di procedura e gli assegna un congruo termine per il pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso»*.

In alternativa si potrebbe valutare l'introduzione, almeno per le medesime categorie di contribuenti, della tassazione provvisoria, come previsto in altri Cantoni, oppure valutare la possibilità di introdurre una sorta di imposta alla fonte anche per indipendenti (ad esempio basata sul fatturato).

Il mancato pagamento dell'acconto/imposta provvisoria potrebbe condurre da un lato all'avvio di una procedura esecutiva (eventualmente assortita da misure cautelari) e dall'altro lato - nei confronti delle persone senza legami particolari con il Ticino - potrebbe consentire all'autorità di valutare il loro diritto a risiedere in Ticino.

In considerazione di quanto precede si chiede che siano adottate le disposizioni legislative necessarie per limitare perdite fiscali relative a contribuenti non domiciliati in Ticino o contribuenti morosi, nonché persone giuridiche a essi riconducibili.

Maurizio Agustoni